



Comune di Cavalese - Provincia di Trento

Prot. 12928
Cavalese, 21.10.2011

**OGGETTO: ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI IN
ATTUAZIONE DELLA L.P. 30.07.2010 N. 17.**

**AI
TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE DI COMMERCIO
DEL COMUNE DI
38033 CAVALESE**

**SPETT.LE
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA TRENINO
SEDE DI
VIA PIZZEGODA, 12 C/O CENTER PLAZA
38033 CAVALESE**

**SPETT.LE
COMANDO STAZIONE CARABINIERI
38033 CAVALESE**

**AI
VIGILI URBANI
SEDE**

IL SINDACO

RICHIAMATA la L.P. 30.07.2010 n. 17 che disciplina l'attività commerciale nella Provincia di Trento, in armonia con i principi previsti dalla legislazione statale.

VISTA la deliberazione n. 1449, dd. 01.07.2011, con la quale la Giunta Provinciale ha provveduto, in attuazione delle disposizioni contenute al Capo II – sez. VII (art. 22, 23, 24, 25, 26 e 27) della L.P. 30.07.2010 n.17, ad individuare i comuni ad economia turistica ed a stabilire i parametri per l'individuazione dei comuni ad alta o media attrazione commerciale, qualificando il **Comune di Cavalese** fra i **comuni ad economia turistica annuale**, al quale si applica la specifica disciplina di cui alla legge predetta ed in particolare in ordine ai seguenti aspetti:

- a) per tutto l'anno gli esercizi di vendita al dettaglio possono rimanere aperti tutti i giorni della settimana, senza osservare la chiusura domenicale e festiva e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale;
- b) nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio, il comune può prolungare l'orario di apertura dalle ore 6.00 alle ore 22.30; nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre il comune può prolungare l'orario di apertura dalle ore 6.00 alle ore 23.30;
- c) in occasione di particolari eventi promossi e organizzati in collaborazione con l'ente pubblico i comuni possono autorizzare la protrazione dell'orario di apertura anche durante l'orario notturno per un massimo di due giornate nel corso dell'anno;
- d) il comune può autorizzare l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un numero limitato di esercizi di vicinato e attività previste all'art. 27 comma 2 della L.P. 17/2010.

CONSIDERATO che compete ora ai Comuni disporre, con apposito provvedimento, la disciplina in ordine agli aspetti sopracitati.

SENTITE preventivamente le organizzazioni sindacali e di categoria interessate.

ACCERTATA la propria competenza nel territorio comunale.

DISPONE

1. ORARIO DI APERTURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

I titolari degli esercizi commerciali al dettaglio determinano gli orari di apertura e di chiusura al pubblico entro i limiti massimi previsti dagli artt. 22 e 23 della L.P. 30.07.2010, n. 17 e dal presente atto.

Gli orari massimi di apertura degli esercizi commerciali al dettaglio sono i seguenti:

- dal 1° giugno al 30 settembre: apertura non prima delle ore 6.00 e chiusura non oltre le ore 23.30;
- dal 1° ottobre al 31 maggio: apertura non prima delle ore 6.00 e chiusura non oltre le ore 22.30.

Gli esercenti sono tenuti a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

2. APERTURE DOMENICALI – FESTIVE – MEZZA GIORNATA INFRASETTIMANALE

Per tutto l'anno gli esercizi di vendita al dettaglio possono rimanere aperti tutti i giorni della settimana, senza osservare la chiusura domenicale e festiva e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

3. ORARIO NOTTURNO

L'orario notturno di cui all'art. 27 della L.P. 30.07.2010, n. 17, è compreso tra le ore 22.30 e le ore 6.00 (dal 1° ottobre al 31 maggio) e tra le ore 23.30 e le ore 6.00 (dal 1° giugno al 30 settembre).

4. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente provvedimento non si applica alle tipologie previste dall'art. 27 della L.P. 30.07.2010, n. 17 e qui di seguito elencate:

- agli esercizi commerciali interni ai campeggi, villaggi e complessi turistici e alberghieri che effettuano la vendita esclusivamente a favore delle persone alloggiate, nonché agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, di autolinee e aeroportuali.

Fatta eccezione per quanto disposto dal comma 3 dell'art. 27, questo provvedimento non si applica inoltre:

- alle rivendite di riviste e giornali, agli esercizi che utilizzano unicamente le tabelle speciali previste dall'articolo 19, alle gelaterie, rosticcerie, pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande o di pane e latte o di generi di gastronomia di produzione locale, agli esercizi indicati nell'articolo 61;

- alle attività di vendita concernenti le seguenti tipologie di beni, se esercitate in forma specializzata:

- 1) mobili;
- 2) libri;
- 3) dischi, musicassette, videocassette, supporti audio e video in formato digitale;
- 4) opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe;
- 5) cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale;
- 6) fiori, piante e articoli da giardinaggio;
- 7) autoveicoli, cicli e motocicli;

- alle attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande su posteggi isolati concessi dai comuni su area pubblica.

SI FA PRESENTE, PERALTRO, L'OBBLIGO DELLA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI.

**IL SINDACO
(Silvano Welponer)**